

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BATTAGLIA, CHIARIELLO e MASSOBRIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1966

Modifica dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, relativa alle concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 dicembre 1941, n. 1476, relativa a « Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato » all'articolo 10 disponeva:

« Viene assegnato, per quanto riguarda le concessioni di viaggio, il trattamento stabilito per il personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e per le rispettive famiglie secondo le norme nei limiti fissati dal Regolamento:

a) al personale che dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato *abbia fatto o faccia passaggio* ad altra Amministrazione dello Stato;

b) al personale che, dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione... *abbia fatto o faccia passaggio* in altro ruolo organico anche di altra Amministrazione dello Stato.

Il trattamento stabilito dal presente articolo è ammesso in quanto il passaggio di cui sopra *siasi verificato in seguito a disposizioni organiche* e sempre quando il personale abbia compiuto il periodo di servizio minimo prescritto dalle disposizioni in vigore nell'amministrazione di provenienza

per aver diritto a pensione... (nelle Ferrovie dello Stato 10 anni).

Successivamente con la legge 21 novembre 1955, n. 1108, il legislatore, nel riordinare la materia concernente le concessioni di viaggi sulle Ferrovie dello Stato « *per adeguarla ai mutati principi costituzionali ed a criteri di maggiore larghezza* » (vedasi relazione Mattarella), ha fra l'altro ritenuto equo estendere il beneficio delle concessioni gratuite, già accordato alla stregua dell'articolo 10 della precedente legge ai soli ex dipendenti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione passati ad altre amministrazioni dello Stato « *in seguito a disposizioni organiche* », in favore di tutti gli ex dipendenti delle Amministrazioni stesse « comunque » passati ad altre Amministrazioni dello Stato dopo di aver prestato servizio per almeno 10 anni.

Tale concetto venne trasfuso nell'articolo 20 della detta legge 21 novembre 1955, n. 1108, che, nella prima parte, suona così:

« Le concessioni di viaggio previste negli articoli precedenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e rispet-

tive famiglie, sono accordate, per l'ulteriore periodo di attività di servizio e dopo l'esonero definitivo o il collocamento a riposo, per corrispondenza di gradi:

a) al personale che dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione *faccia passaggio* ad altra Amministrazione dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie.

Il trattamento stabilito nella lettera precedente è ammesso se il personale ha prestato servizio nell'amministrazione di origine per un periodo minimo di anni 10 ».

Sarebbe stato logico e conseguente alla emanazione di tale norma che tutti gli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato o dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che comunque fossero passati o che passassero ad altre amministrazioni dello Stato dopo 10 anni di servizio prestato nella precedente amministrazione, potessero avvantaggiarsi delle concessioni di viaggio previste nella succitata norma.

Senonchè, pur essendo di palmare evidenza — oltre che espressamente detto nella relazione del disegno di legge — che lo spirito dell'innovazione era « quello di accordare un meritato riconoscimento *a tutti coloro* che avessero prestato la loro opera alle dipendenze delle suddette amministrazioni per un considerevole periodo di tempo (almeno 10 anni) » tuttavia la dizione usata dal legislatore nella formulazione della nuova norma trasfusa nella lettera a) dell'articolo 20 là dove si legge: « *faccia passaggio* » ha dato luogo ad una interpretazione restrittiva da parte dell'Amministrazione ferroviaria nel senso che a parere di detta Amministrazione destinatari della nuova disposizione sarebbero solo quei dipendenti passati (o che passeranno) ad un'altra amministrazione per qualunque ragione, posteriormente all'entrata in vigore della nuova legge (21 novembre 1955), e non anche quelli che un tale passaggio avessero effettuato prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

E così interpretando la nuova norma, la Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha escluso dal beneficio i dipendenti passati ad altre amministrazioni dello Stato, per pubblico concorso, prima della entrata in vigore della nuova legge: ex dipendenti che altro torto non hanno che quello di aver superato un secondo concorso, dando conferma di una sicura preparazione e di aver, pertanto, reso all'amministrazione di provenienza delle prestazioni non meno apprezzabile di quelle rese dagli altri colleghi ammessi al beneficio.

Per meglio evidenziare l'ingiustizia, giova anche rilevare che i dipendenti delle Ferrovie dello Stato conseguono il diritto a pensione dopo 10 anni di servizio e che il suddetto personale, quindi, se invece di passare alle dipendenze di altre amministrazioni fosse stato collocato a riposo avrebbe avuto il diritto al trattamento di quiescenza, che è comprensivo del diritto alle concessioni gratuite di viaggio.

È da considerare, inoltre, che la vigente legislazione in materia di pubblico impiego stabilisce, fra l'altro, che in caso di passaggio da un'Amministrazione all'altra, il pubblico dipendente conserva *ad personam* il miglior trattamento economico eventualmente raggiunto nell'amministrazione di provenienza e che anche sotto questo profilo, quindi, non potrebbe al suddetto personale negarsi il diritto alle concessioni gratuite di viaggio, che, come è ormai pacifico anche in giurisprudenza, costituisce « una integrazione del trattamento economico del pubblico dipendente ».

Nonostante tutto ciò però l'Amministrazione ferroviaria — come si è detto — si è ostinata e continua ad ostinarsi nello escludere dal beneficio quei dipendenti che anteriormente alla entrata in vigore della legge 21 novembre 1955 fossero comunque passati (dopo 10 anni di servizio prestato) ad altre amministrazioni.

Da qui la opportunità del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La lettera *a*) dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituita dalla seguente:

« *a*) al personale che dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione abbia fatto o faccia passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie.

Il trattamento stabilito nella lettera precedente, è ammesso se il personale ha prestato servizio nell'Amministrazione di origine per un periodo minimo di 10 anni ».